

REGOLAMENTO ELETTORALE DI SIP/IRS

Nel rispetto di quanto disposto nell'articolo 16 dello Statuto:

L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo Nazionale composto: dal Presidente, dal Past President, dai Presidenti dei Gruppi di Studio (in un numero massimo di 13), dai Presidenti delle Sezioni Regionali e Interregionali (in un numero massimo di 13), da un numero variabile da 5 a 9 consiglieri eletti con scrutinio segreto dall'Assemblea e dal Rappresentante dei Soci aggregati.

Per favorire il necessario coordinamento tra le attività dell'Associazione e del Centro Studi SIP/IRS, il Presidente in carica di detto ente partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, senza diritto di voto.

Il numero dei componenti elettivi del Consiglio Direttivo Nazionale viene determinato dall'Assemblea prima di procedere alle elezioni.

I membri elettivi sono nominati con scrutinio segreto dall'Assemblea tra gli associati che abbiano presentato almeno 30 giorni prima dell'Assemblea elettiva la propria candidatura ed il proprio curriculum vitae et studiorum al Consiglio Direttivo Nazionale uscente. In sede di scrutinio, ove più candidati abbiano lo stesso numero di voti, verrà eletto il più anziano di età. Le modalità del funzionamento dell'Assemblea Elettorale possono essere regolamentate da apposito Regolamento approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo, riunito a Milano il 27.06.2018, approva il seguente regolamento elettorale, redatto e approvato a Roma dal Comitato Esecutivo il giorno 11.06.2018.

Art. 1: Votazioni per il rinnovo degli Organi Associativi

A norma di statuto, in occasione del Congresso Nazionale (Venezia, 13-15 Ottobre 2018) si svolgeranno le votazioni, a scrutinio segreto, dei seguenti organi dell'Associazione: Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri, Collegio dei Revisori dei Conti, e precisamente:

- 9 Componenti per il Consiglio Direttivo
- 3 Componenti per il Collegio dei Probiviri
- 3 Componenti per il Collegio dei Revisori dei Conti

secondo le modalità contenute nel presente regolamento.

Art. 2: Candidature dei soci agli Organi associativi.

Possono candidarsi al Consiglio Direttivo liste composte da un minimo di 9 a un massimo di 13 soci, iscritti da almeno un anno all'Associazione e in regola con le quote associative; ogni lista sarà completata dai curriculum vitae e studiorum redatti da ciascun candidato sotto la propria responsabilità.

Insieme all'elenco dei candidati al Consiglio Direttivo nella lista devono essere indicati i candidati al Collegio dei Probiviri e al Collegio dei Revisori dei Conti, per quest'ultimo almeno un componente deve certificare di essere regolarmente iscritto all'albo dei Revisori Contabili.

Le liste devono essere presentate al Presidente, al Segretario generale e p.c. alla Segreteria dell'Associazione almeno 30 giorni prima dell'Assemblea elettiva.

Art. 3: Nomina del seggio elettorale

L'Assemblea dei soci, regolarmente convocata fissa la data per lo svolgimento delle elezioni, individuandola nell'ambito delle giornate ufficiali del Congresso stesso, stabilisce gli orari di apertura e di chiusura del seggio elettorale e nomina, con votazione palese, a maggioranza dei presenti, tre scrutatori scegliendoli fra i nominativi proposti all'assemblea dal Presidente e fra i soci, con almeno un anno di anzianità ed in regola con la quota di iscrizione, che, nel corso dell'assemblea, autonomamente si candidino per tale incarico.

Art. 4. Costituzione del Seggio elettorale

I componenti del seggio nominano, al loro interno un Presidente ed un Segretario; quest'ultimo ha il compito di redigere il verbale di apertura del seggio e di chiusura delle operazioni di voto e di controllare in collaborazione con gli altri componenti e con l'ausilio del personale amministrativo e segretariale dell'Associazione, la regolare iscrizione dei votanti.

Il verbale di cui sopra, corredato anche dalle firme del Presidente e del terzo componente, viene consegnato al Segretario Generale dell'Associazione che provvederà a conservarlo agli atti.

Art. 5. Operazioni di voto

Il Presidente del seggio elettorale controllerà sotto la sua personale responsabilità la regolarità delle operazioni elettorali con particolare riferimento alla garanzia di segretezza del voto.

Il Presidente consegnerà ad ogni iscritto una scheda avente il timbro dell'Associazione e la firma del Presidente contenente le liste presentate con l'elenco nominativo dei candidati per il Consiglio Direttivo, per il Collegio dei Probiviri e per il Collegio dei Revisori dei Conti

Il voto, valevole per l'intera lista, dovrà essere espresso apponendo un segno all'interno di un quadrato ben identificato, collocato accanto a ciascuna delle liste presentate.

Qualsiasi segno posto al di fuori di questo quadrato, ovvero sottolineature, inserimento o cancellazione di nomi, determinerà l'annullamento della scheda.

Concluse le operazioni di voto e ripiegate le schede, il socio elettore provvederà personalmente ad inserirle nell'urna, controllate, all'apertura del seggio, come vuote dai tre scrutatori e sigillate dal Presidente.

Art. 5: Scrutinio

Completate le operazioni di voto, il Presidente, in seduta pubblica, inizierà, con la collaborazione del Segretario e del terzo componente, lo spoglio delle schede, registrando i voti riportati dalle liste e escludendo da detto computo le schede irregolarmente compilate e comunque ritenute non valide.

Eventuali differenze, contrasti e/o inconvenienti dovranno essere registrati a verbale e risolti di volta in volta con decisione a maggioranza dei componenti la commissione elettorale.

Terminato lo scrutinio il Segretario redigerà il verbale conclusivo dei risultati e, dopo la firma congiunta di tutti i componenti della commissione, provvederà a consegnarlo al Presidente dell'Assemblea per la proclamazione degli eletti che avverrà nell'ambito dello stesso congresso.

A norma di Statuto, il Segretario Generale dell'Associazione avrà il compito di redigere, su apposito libro sociale delle sedute dell'Assemblea Generale dei Soci, un resoconto di tutte le operazioni, allegando i verbali, le schede e ogni altro materiale consegnato dalla Commissione Elettorale.

Art. 6: Entrata in vigore degli Organi societari eletti

Gli Organi Societari eletti entrano in vigore nella loro piena e legale operatività dal 01 Gennaio dell'anno successivo alle elezioni e durano in carica fino al 31 Dicembre del biennio successivo (Es. 01/01/2019 - 31/12/2020)

Norma finale

Del presente regolamento dovrà essere data informazione ai soci pubblicandolo sul Bollettino e/o sul sito ufficiale dell'Associazione, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'apertura del Congresso.

Il presente regolamento ha durata biennale e si intende tacitamente rinnovato con le esplicite modifiche apportate dal Consiglio Direttivo Nazionale per quel che riguarda la data, la sede del Congresso Nazionale ed il numero dei componenti del Consiglio individuati dalla competente Assemblea .

NORMA TRANSITORIA:

Al fine di dare continuità alla crescita della Società scientifica, si ritiene indispensabile che i nomi dei Candidati raggruppati sotto forma di lista, per il biennio 2019-2020 vengano suggeriti dal Comitato Esecutivo uscente in virtù delle qualità specifiche e della disponibilità dei soci individuati.

